SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 20 MARZO 1953

(81ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di Cancelleria e di Segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello » **(N. 2878)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 825
AZARA 825
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 826

Proposte di legge:

(Discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo di lire 20 milioni per l'organizzazione in Roma del VI Congresso internazionale di diritto penale » **(N. 2882)** (*D'iniziativa del senatore Persico*):

PRESIDENTE 824
AZARA, *relatore* 824
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 824

(Discussione e rinvio)

« Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario » **(N. 2224)** (*D'iniziativa del senatore Romano Antonio ed altri*):

PRESIDENTE 832
SPALLINO, *relatore* 832,833,834
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 833,834
TIGNINO 833
MOLÈ Salvatore 833
AZARA 834
COLLA 834
MAGLIANO 834
MERLIN Umberto 834
GAVINA 834
RIZZO Giambattista 835

La riunione ha inizio alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Ciampitti, Colla, Conci, De Pietro, Elia, Fusco, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Merlin Umberto, Musolino, Persico, Picchiotti, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino e Varriale.

Intervengono, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, i senatori Tignino e Molè Salvatore.

È altresì presente il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

SPALLINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione della proposta di legge: « Concessione di un contributo di lire 20.000.000 per l'organizzazione in Roma del VI Congresso internazionale di diritto penale » (N. 2882) (*D'iniziativa del senatore Persico*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Persico: « Concessione di un contributo di lire 20.000.000 per l'organizzazione in Roma del VI Congresso internazionale di diritto penale ».

Come proponente della proposta di legge, la illustrerò brevemente.

Questo Congresso internazionale di diritto penale era gia stato fissato fin dal settembre dello scorso anno ed i fondi erano stati stanziati. Quando, giorni or sono, dissi all'onorevole Andreotti di erogare un anticipo per il Congresso, poichè fino ad allora avevo io fatto fronte alle prime spese, egli mi rispose con un rifiuto e mi invitò a presentare un disegno di legge apposito per ottenere un piccolo stanziamento.

Ecco spiegate in due parole le ragioni della mia proposta di legge, che è oggi sottoposta al vostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do ora la parola all'onorevole relatore, senatore Azara.

AZARA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il mio compito è molto semplificato dalle poche parole che ha detto il Presidente e dalle altre, poche ma sufficienti, che ha scritto nella relazione che precede il suo progetto di legge.

Questi Congressi internazionali, come ha giustamente rilevato l'onorevole proponente nella sua relazione, facilitano grandemente il progresso della scienza, particolarmente di quella criminologica che ancora è un po' arretrata nei confronti delle altre pubblicistiche e privatistiche di diritto civile, e anche di quelle economiche. Quindi questo Congresso internazionale di diritto penale è molto utile, ma non solo per questo, bensì anche perchè il Paese che ospita di questi Congressi trae sempre direttamente ed indirettamente vantaggi. I primi sono per la scienza, perchè i congressi segnano sempre una tappa di progresso, piccola o grande che sia. I secondi sono di ordine materiale, e derivano dalla venuta nel nostro Paese di un numero notevole di stranieri anche a scopo turistico. Parlo infatti non solo dei membri del Congresso, ma delle loro famiglie, degli amici e di tutti coloro che approfittano dell'occasione per fare una gita. Io sono tra quelli i quali pensano che quanta più gente viene in Italia tanto è meglio per noi, perchè in tal modo gli stranieri imparano a conoscerci in modo diverso da quello che ritengono coloro che non sono mai venuti nel nostro bel Paese.

Di Congressi di criminologia ne abbiamo avuti altri, di cui uno, come ricorda il nostro Presidente nella sua relazione, nel 1938; ma del tipo esattamente uguale a quello proposto non ne abbiamo mai avuti, mentre molti di questi Convegni sono stati già tenuti in tutte le capitali, sia europee che americane, per cui io credo che avremo veramente, come ho detto, molti vantaggi ad ospitare questo Congresso.

Ritengo che la spesa preventivata in lire 20.000.000 sia più che sufficiente, ma voglio a questo riguardo fare una piccola raccomandazione al nostro Presidente, che sarà anche il Presidente del Congresso, di fare in modo cioè, se gli sarà possibile, di risparmiare quanto più gli è consentito, sempre nei limiti della dignità e del decoro, per noi che siamo ospitanti, ponendo un freno alle spese inutili, come ad esempio, a quelle per montagne di stampati che non servono proprio a nulla e che i congressisti nemmeno leggono.

Con questa raccomandazione, propongo ai colleghi della Commissione l'approvazione della proposta di legge in esame.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio presente alla Commissione che il Ministro del tesoro, in ordine a questa proposta di legge, mi aveva consigliato una forma di finanziamento che forse sarebbe stata più opportuna, quella cioè di dare i fondi al Ministro della giustizia attraverso un decreto ministeriale. Ma, poichè non intendo affatto avere ingerenze di sorta in questo Congresso, dati anche i criteri di una certa rigidità finanziaria, aderisco senza altro a questa proposta di legge per il contributo di lire 20.000.000 al VI Congresso internazionale di diritto penale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Se non ci sono altre osservazioni, passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'organizzazione del VI Congresso internazionale di diritto penale, indetto in Roma dal 27 settembre al 3 ottobre 1953, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore del Congresso stesso un contributo di lire 20.000.000.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge, è effettuata, nel capitolo 53 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro (servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'esercizio 1952-1953, una ulteriore assegnazione di lire 20.000.000.

Alla copertura della relativa spesa si farà fronte con riduzione di pari importo dal capitolo 466 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato all'unanimità*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello » (Numero 2878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti d'appello ».

Dichiaro aperta la discussione generale. In qualità di relatore, riferirò io brevemente.

Il presente disegno di legge viene incontro ad un problema antico, che da molti anni aduggia l'animo di tutti i magistrati, i guardasigilli e gli avvocati, quello cioè della grave situazione della Corte di cassazione e delle Corti d'appello per l'enorme arretrato dei ricorsi pendenti.

Ricordo che, discutendosi il bilancio della Giustizia il 18 ottobre 1949 – Ministro guardasigilli era l'onorevole Grassi – mettevo in rilievo questa situazione e facevo una proposta temporanea e parziale, cioè che, finchè non si avesse un ordinamento giudiziario organico, venissero istituite per un biennio od un triennio al massimo delle sezioni speciali di Cassazione le quali funzionassero solo per smaltire il lavoro arretrato. Era un'idea pratica, ma, come tutte le idee pratiche, non ebbe successo e la cosa cadde senza avere seguito.

Non posso altresì non ricordare, però, che il 5 gennaio di quest'anno, in occasione dell'insediamento alla Presidenza della Corte di cassazione del collega Azara, l'avvocato Macaluso, procuratore generale, affermava che, al 1° gennaio 1949, i ricorsi che attendevano definizione erano 28.359 ed al 31 dicembre 1952 erano diventati 39.524, di cui 124 penali. Si tratta dunque di un arretrato che spaventa, tanto più che non si sa come smaltirlo.

È apparso necessario, quindi, aumentare le piante organiche della Magistratura e dei funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti d'appello, portando i magistrati di Cassazione da 102 a 120 ed i pubblici ministeri ed i sostituti procuratori generali da 21 a 23, numero sufficiente a creare le due nuove sezioni.

Quindi, come avviamento alla soluzione del problema, che comunque con questa legge non è risolto, io do la mia piena adesione al progetto ministeriale ed invito la Commissione ad approvarlo.

Quanto agli accorgimenti tecnici che sono illustrati nella relazione che accompagna il progetto, non ho nulla da osservare perchè evidentemente sono stati studiati dal Ministro competente. Del resto questa riforma non tocca l'organico generale, trattandosi di un semplice rimaneggiamento dei quadri.

AZARA. Non ho che da compiacermi con il Ministro per questo provvedimento che ha

una apparenza molto modesta, vorrei quasi dire minima, ma che invece sostanzialmente è importante, perchè, come ha accennato il nostro Presidente e relatore, è vero che le ragioni dell'arretrato sono in parte contingenti, ma è anche vero che ve ne sono altre che hanno un carattere permanente in quanto derivano in parte dall'applicazione di norme della Costituzione, ed in parte da fenomeni sociali e giuridici che si sono verificati in questi ultimi anni e che continuano nella loro azione. Non bisogna pensare, quindi, che si tratti di una questione puramente contingente e che con questo provvedimento si possa non solo eliminare l'arretrato ma sistemare la Corte di cassazione: a ciò provvederà il Ministro e sono sicuro che non gli sfuggiranno le zone nelle quali egli dovrà operare. Ha fatto bene il Ministro a non aumentare gli organici perchè – sia detto ben chiaro – l'aumento che è previsto per i quadri della Cassazione viene tolto, diciamo così, dai quadri provinciali. A questo riguardo debbo ancora approvare l'operato del Ministro che ha tolto alcuni dei posti di avvocato generale in alcune Corti, soprattutto piccole, dove il posto di avvocato generale – sia detto con sopportazione di tutti – è proprio una *sinecura*. Ora, noi non ci possiamo permettere il lusso di tenere nella Magistratura delle *sinecure* e tutti quelli che hanno l'onore di amministrare giustizia debbono lavorare. Il Ministro fa bene ad incitarli e, se qualche rara volta occorresse, a costringerli a lavorare.

Ma, detto questo, debbo anche aggiungere che in tutta la Magistratura c'è uno spirito di sacrificio e una abnegazione nel lavoro che non possiamo non ammirare. Spero che con questa riforma la Cassazione avrà un aiuto notevolissimo, perchè con diciotto nuovi magistrati e con due alla Procura generale molto si può fare, considerando anche – almeno questo è l'augurio – che i nuovi arrivati saranno giovani e freschi di energie.

Premesso questo, e raccomandando al Ministro di tener sempre vivo il problema e di non accantonarlo, dichiaro di approvare pienamente il disegno di legge in esame.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Le ragioni che hanno determinato la presentazione del disegno di legge sono state chiaramente esposte dal presidente e dal senatore Azara.

Per quanto riguarda poi il sistema seguìto in concreto per soddisfare le esigenze della Cassazione, non ho che da rimettermi alla relazione scritta. Desidero soltanto precisare che si è venuto incontro nel modo più ampio ai magistrati spostati alla Cassazione, stabilendo che, in conseguenza del trasferimento, sarà ad essi corrisposta non solo l'indennità di prima sistemazione ma anche, per un periodo di sei mesi, l'intera indennità di missione.

Raccomando pertanto alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle allegate, di cui do lettura:

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B* ed *E*, allegate al decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella *B*, allegata alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, giusta l'articolo 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, è attribuita l'intera indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge avrà completa attuazione non oltre il 1° novembre 1953.

(*È approvato*).

TABELLA *A*.

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Primo Presidente	N.	1
Presidenti di Sezione e Presidente supplente al Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	19
Consiglieri	»	120
Procuratore generale	»	1
Avvocato generale	»	1
Sostituti procuratori generali	»	23
Totale	N.	165

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Presidente	N.	1

TABELLA *B*.

PERSONALE GIUDICANTE O DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTO ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
Ancona	1	2	10	1	—	3
Bari	1	5	21	1	—	4
Bologna	1	5	27	1	—	6
Brescia	1	4	18	1	—	4
Cagliari	1	4	18	1	—	4
Caltanissetta	1	2	10	1	—	3
Catania	1	5	21	1	—	6
Catanzaro	1	5	23	1	—	6
Firenze	1	5	20	1	—	6
Genova	1	6	31	1	—	6
L'Aquila	1	2	12	1	—	3
Lecce	1	2	12	1	—	3
Messina	1	2	14	1	—	4
Milano	1	11	62	1	1	12
Napoli	1	15	70	1	1	17
Palermo	1	9	35	1	1	9
Perugia	1	2	9	1	—	3
Potenza	1	2	9	1	—	3
Roma	1	14	65	1	1	15
Torino	1	7	35	1	1	8
Trento	1	2	9	1	—	2
Venezia	1	6	28	1	—	6
TOTALE	22	117	559	22	5	133

TABELLA *C*.

PERSONALE DI CANCELLERIA E DI SEGRETERIA ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE CORTI DI APPELLO

UFFICI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigenti di grado 6°	in sotto ordine			TOTALE	Dirigenti di grado 6°	in sotto ordine			TOTALE
		di grado 7°	di grado 8°	di gradi inferiori			di grado 7°	di grado 8°	di gradi inferiori	
Corte di Cassazione . . .	1	18	18	13	50	1	1	2	5	9
Corte di Appello di Ancona.	1	3	4	3	11	1	1	2	2	6
Bari	1	7	7	6	21	1	2	2	2	7
Bologna	1	7	7	9	24	1	2	2	2	7
Brescia	1	3	4	5	13	1	1	1	2	5
Cagliari	1	6	7	6	20	1	1	2	3	7
Caltanissetta	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Catania	1	6	7	7	21	1	1	2	2	6
Catanzaro	1	7	7	7	22	1	1	2	2	6
Firenze	1	7	7	8	23	1	1	2	3	7
Genova	1	7	9	8	25	1	2	2	2	7
L'Aquila	1	3	3	4	11	1	1	1	2	5
Lecce	1	3	3	4	11	1	1	1	2	5
Messina	1	3	7	5	16	1	2	2	2	7
Milano	1	12	16	14	43	1	4	4	4	13
Napoli	1	12	16	26	55	1	5	7	8	21
Palermo	1	7	13	16	37	1	2	4	4	11
Perugia	1	2	3	4	10	1	1	1	1	4
Potenza	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Roma	1	12	16	16	45	1	4	4	7	16
Torino	1	7	12	15	35	1	2	3	3	9
Trento	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Venezia	1	3	7	13	24	1	2	2	3	8
TOTALE . . .	23	142	182	198	545	23	40	51	64	178

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	UFFICI								TOTALE
	Corte di cassazione	Procura generale presso Corte cassazione	Tribunale Superiore Acque Pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso Corti di appello	Tribunali	Procura della Repubblica presso i Tribunali	Preture	
Magistrati di cassazione	140	25	1	139	27	9	9	—	350
Magistrati di appello	—	—	—	559	133	394	153	121	1360
Magistrati di tribunale	—	—	—	—	—	1660	450	1383	3493
Uditori: con funzioni di vice pretori. .	—	—	—	—	—	—	—	200	200
Uditori: senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
TOTALI . . .	140	25	1	698	160	2063	612	1704	5553

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

UFFICI	DI GRADO				TOTALE
	VI	VII	VIII	Inferiori all' VIII	
Corte di cassazione	1	18	18	13	50
Procura generale presso la Corte di cassazione	1	1	2	5	9
Corti di appello	22	124	164	185	495
Procure generali presso le Corti di appello	22	39	49	59	169
Tribunali	—	221	365	1410	1996
Procura della Repubblica presso i Tribunali	—	171	140	551	862
Preture	—	10	128	2535	2673
Per il servizio ispettivo nelle cancellerie delle preture	—	18	—	—	18
Addetti al Ministero giusta tabella *A*, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881	—	25	31	191	247
TOTALE	46	627	897	4949	6519

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio della proposta di legge: « Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario » (N. 2224) (*D'iniziativa del senatore Romano Antonio ed altri*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Romano Antonio ed altri: « Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 1° ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPALLINO, *relatore*. Onorevoli Senatori, gli onorevoli colleghi Romano Antonio, Salvatore Molè e Tignino, nel marzo 1952, presentavano una proposta di legge intesa ad estendere la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331 e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario.

I proponenti motivano la loro proposta, richiamandosi all'articolo 8, capoverso, della legge 3 giugno 1949, n. 331 che disponeva: «gli uscieri di conciliazione che essendo stati commessi autorizzati, esercitavano, alla data di entrata in vigore della citata legge, le funzioni di ufficiale giudiziario, potevano essere nominati commessi su parere favorevole della Autorità giudiziaria presso la quale prestavano servizio » per concludere che, non avendo costoro potuto ottenere la nomina a commessi autorizzati, proprio per il fatto che negli uffici cui erano addetti mancava il titolare, ragioni di parità di trattamento e di giustizia, consigliavano la estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario, anche a costoro.

A mio parere la proposta di legge non è da accogliersi. Se al momento della discussione ed esame di quella che poi divenne la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, si fosse affacciato il problema che forma oggetto della proposta di legge di cui ora ci occupiamo, forse si sarebbe potuto allora positivamente discuterne, ma, dopo l'approvazione di quella legge, ciò non è più possibile.

È esatto che a' sensi dell'articolo 161 della legge n. 1128 del 1951, in via del tutto transitoria, i commessi autorizzati, in servizio alla data di pubblicazione di quella legge, venivano confermati, e assumevano la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario, se così proponevano i Capi delle Corti o il Primo Presidente della Cassazione, ma è altresì esatto che i commessi contemplati all'articolo 161, non erano gli uscieri di conciliazione, che essendo stati commessi autorizzati, esercitavano le funzioni di ufficiali giudiziari, perchè tale funzione costoro esercitavano precariamente in mancanza di abilitati. Si trattava di una applicazione puramente e semplicemente di carattere temporaneo, per provvedere ad esigenze di servizio in caso di vacanza del posto di ufficiale giudiziario.

Ma indipendentemente da ciò si deve far rilevare che la legge dell'ottobre 1951, ha disciplinato in modo organico e piuttosto severo l'ordinamento degli aiutanti ufficiali giudiziari, tanto è vero che si richiede, tra l'altro, un titolo di studio, un esame di italiano, calligrafia, dattilografia e di procedura civile sulla notificazione degli atti e sull'ordinamento giuridico.

Per giunta l'articolo 148 ha fissato in un numero chiuso (1050) il numero complessivo degli aiutanti, e all'articolo 167 ha abrogato espressamente la legge 3 giugno 1949, n. 331.

Viene quindi meno la premessa fondamentale che giustificava la proposta di legge dei senatori Romano, Tignino, Molè.

Se si andasse in diverso avviso bisognerebbe non proporre e approvare un articolo unico, come ci viene proposto, ma modificare in modo piuttosto ampio tutta la legge dell'ottobre 1951, approvata dal Parlamento solo da qualche anno.

Il che non è certo nè razionale nè consigliabile.

Aggiungo infine che non ho elementi per stabilire se la categoria delle persone che si intendono far beneficiare con l'approvazione del proposto disegno di legge, sia numerosa o meno, ma opino che si debba trattare di pochissime persone, le quali, sì, potevano aver diritto a vedere esaminata la loro posizione al momento dell'esame della legge organica sugli ufficiali giudiziari e sugli aiutanti, ma non possono pretendere oggi che si faccia una legge *ad personam,* per riparare ad una eventuale (ma in realtà insussistente) dimenticanza.

Così stando le cose, mi dichiaro contrario all'accoglimento della proposta di legge di cui trattasi.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Nella relazione dell'onorevole Spallino c'è un accenno alla mancanza di dati numerici, che vorrei indicare. Debbo quindi domandare agli onorevoli proponenti: essi intendono riferirsi agli uscieri di conciliazione che alla data del 3 giugno 1949 esercitavano le funzioni anche se successivamente sono cessati dal servizio, ovvero intendono limitarsi a coloro che hanno continuato a prestare servizio fino al 18 ottobre 1951 ?

TIGNINO. Noi ci riferiamo a quegli uscieri di conciliazione che erano ancora in servizio nel 1951.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Quindi la condizione è che siano rimasti sempre in servizio.

Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, hanno prestato ininterrotto servizio quali ufficiali giudiziari supplenti dalla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949 alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, sono complessivamente ventidue. Di essi due hanno superato il 65° anno di età, dodici sono forniti di licenza elementare, dieci di titolo di studio superiore.

Per tutti e ventidue le informazioni dei superiori sono buone.

SPALLINO, *relatore.* Se il Ministro mi avesse fornito questi dati li avrei inseriti nella relazione. Ringrazio comunque l'onorevole Zoli dei chiarimenti; vorrei però, poichè mi rendo conto dell'istanza di giustizia ideale che i colleghi fanno, persuaderli che c'è un ostacolo veramente insormontabile. I colleghi hanno motivato la loro richiesta in base all'articolo 8, capoverso, della legge 3 giugno 1949, n. 331. Orbene, a parte il fatto che l'articolo 148 della legge dell'ottobre 1951 ha fissato in un numero chiuso – 1050 – il numero complessivo degli aiutanti, la stessa legge in un altro articolo dice espressamente che « sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1949, n. 331 ». Quindi la legge posta a base della richiesta dei colleghi è una legge abrogata.

TIGNINO. Ma noi possiamo correggere benissimo una legge anche quando fosse abrogata e quando si fosse commessa una dimenticanza. Perchè la situazione è questa, che si dà il caso di commessi nominati dieci giorni prima dell'approvazione di quella legge, di commessi sforniti di titoli di studio e completamente ignoranti delle disposizioni che riguardano i doveri del loro incarico; ebbene, questi determinati commessi passano per legge aiutanti ufficiali giudiziari, mentre un usciere che da quindici–venti anni presta lodevolissimo servizio, praticamente con funzioni di ufficiale giudiziario, viene completamente escluso dalla carriera. Ora non comprendo come non si possa rimediare a casi di questo genere. Non sono direttamente interessato a tale questione, ma faccio presente che le premure che ci sono state fatte sono numerosissime.

MOLÈ SALVATORE. Il Ministro ha detto che si tratta di ventidue casi, ma io faccio presente che ho ricevuto centinaia di lettere. Comunque, a parte questo, che significa che la legge del 1949 è stata abrogata ? Forse significa che con questa proposta di legge non possiamo rimediare ?

SPALLINO, *relatore.* Bisognerebbe però modificare la legge del 1951.

MOLÈ SALVATORE. Nessuno ci vieta di provvedere con una nuova legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Le molte lettere che, oltre che ai senatori, pervengono anche al Ministero non riguardano tutte questo problema, ma riguardano persone alle quali giustamente gli stessi proponenti della legge non hanno creduto di estendere queste disposizioni. Riguardano quindi un problema completamente diverso. Circa invece

la questione che stiamo esaminando posso aggiungere questo: dichiaro di rimettermi alla Commissione per quello che vorrà decidere, purchè però si tratti di una norma molto chiara perchè effettivamente ci sono degli elementi che hanno certi meriti, ma c'è la difficoltà di poterli inserire nella sfera di applicazione della legge. Deve essere poi chiarito che non si tratterebbe di una nomina automatica nè che basterebbe la proposta. Un altro punto da esaminare è che, così facendo, creeremo posti in soprannumero. Tenendo però conto che è facile il riassorbimento di questi posti, credo che una modificazione in questo senso si possa fare. Comunque, il Governo si rimette alla Commissione.

AZARA. Onorevole Presidente, quando a me si parla di equità, normalmente sono sempre favorevole ad accettare provvedimenti di equità, ma qui si tratta di una cosa che va al di là del modesto progetto di legge che viene presentato e che, come ha detto il Ministro, potrebbe quasi portare i nomi delle persone alle quali si riferisce.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Li potrebbe anche nominare.

AZARA. Non li conosco e non li voglio conoscere. In questa Commissione abbiamo sempre seguìto questo sistema, che noi ci saremmo sempre opposti a provvedimenti che avessero carattere personale. Oggi sono gli uscieri, domani gli aiutanti di cancelleria, poi i cancellieri e il giorno appresso i magistrati. Dichiaro che se si vuole che le cose nella Amministrazione della giustizia vadano bene, non dobbiamo mai consentire che possano passare provvedimenti di questo genere.

SPALLINO, *relatore.* Vorrei dire che a me non è sfuggito il problema di equità, ma ci sono precise disposizioni di legge che, a parer mio, si oppongono ad una soluzione quale è stata prospettata. C'è l'articolo 148 della legge del 1951 che fissa il numero complessivo degli aiutanti in 1.050; se se ne aggiungono altri, anche uno solo, evidentemente bisogna modificare la legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Tra queste persone ce n'è qualcuna che ha prestato più di venti anni di servizio, non solo, ma il servizio lo ha prestato, rendendo con questo effettivamente un servizio all'Amministrazione, in sedi estremamente disagiate per le quali non troppo facilmente il Ministero avrebbe potuto trovare un ufficiale giudiziario disposto a restarvi. Quindi questi sono stati elementi veramente utili all'Amministrazione. In totale questi elementi sono ventidue e si trovano in paesi dove la popolazione protesta perchè non c'è ufficiale giudiziario. Quanto al numero dei posti limitati in 1.050 evidentemente bisognerà fare una disposizione di deroga alla legge del 1951, ma faccio presente che l'assorbimento su 1.050 posti è molto rapido.

COLLA. Mi associo completamente a quanto è stato detto dal Ministro. Non sono del parere del senatore Azara perchè, quando si tratta di posizioni di evidente ingiustizia, bisogna rimediare affinchè non vi siano impiegati defraudati di un loro diritto.

MAGLIANO. Mi dichiaro favorevole alla proposta di legge dopo i chiarimenti dati ma, siccome ho inteso dire dal Ministro che ci sono altre richieste per altri casi, invito la Commissione ad esaminare meglio la situazione, perchè non vorrei che tra un mese o due ci venisse presentato un altro disegno di legge del genere.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Gli altri casi da me ricordati riguardano un problema completamente diverso. Si tratta in quel caso di persone che non esercitano funzioni di ufficiale giudiziario. Questi invece esercitano funzioni di ufficiale giudiziario.

MERLIN UMBERTO. Penso che sia opportuno sospendere la discussione per trovare un punto di conciliazione tra il relatore e il Ministro ed anche per aggiornare la relazione dopo i chiarimenti dati dal Ministro.

GAVINA. Mi associo anch'io a questa richiesta.

AZARA. Sono d'accordo sul rinvio, ma vorrei che il Ministro, che ha, come me, il cuore buono, volesse esaminare la possibilità di provvedere per queste persone in qualche altro modo che non sia questo, per esempio con una indennità speciale o con un incarico. Vorrei chiarire la mia proposta. Non è che io mi oppongo ad aiutare questi poveri disgraziati che hanno lavorato, come ha detto il Ministro, più di venti anni in quei luoghi, ma mi oppongo a che si faccia una legge speciale. Studi quindi il Ministro quest'altra possibilità che ho prospettato.

PRESIDENTE. Il relatore terrà conto dei rilievi fatti durante la discussione.

RIZZO GIAMBATTISTA. In definitiva ad un progetto di iniziativa parlamentare si viene a contrapporre un progetto di iniziativa governativa, perchè il Ministro ha già delineato lo schema del suo progetto in un disegno di legge. Ora vorrei domandare che questo nuovo disegno di legge venga sottoposto all'esame della Commissione affinchè lo possiamo vagliare e discutere.

SPALLINO, *relatore*. Condivido il parere del collega Rizzo. Presenti il Guardasigilli il disegno di legge governativo e la Commissione lo esaminerà.

TIGNINO. Accedo a questa proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno si oppone, resta stabilito che il seguito dalla discussione su questo disegno di legge è rinviato ad una prossima riunione.

La riunione termina alle ore 10,30.